

APPELLO N. 14/2014

Manifestazione "Città di Monfalcone"

Società Vela Oscar Cosulich

ITA 12709 c/ ITA 013

Regola 17, Definizione di "Giusta rotta" del Regolamento di regata ISAF.

Giusta rotta è la rotta che una barca, dopo il suo segnale di partenza, vorrebbe seguire per arrivare più presto possibile in assenza delle altre imbarcazioni alle quali ci si riferisce nella regola usando questo termine.

Se una barca libera dalla poppa diventa ingaggiata entro due sue lunghezze sottovento a una barca sulle stesse mure, essa non deve navigare sopra la propria giusta rotta per tutto il tempo in cui esse rimangono sulle stesse mure ed ingaggiate entro tale distanza.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti) ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello in data 28/05/2014 presentato dall'imbarcazione ITA 12709 avverso la decisione emessa in data 19/05/14 dal CdP della manifestazione "Città di Monfalcone" facente parte della "Combinata Velica Monfalconese" sulla protesta presentata dall'appellante contro l'imbarcazione UFO ITA 013 per asserita infrazione alla regola 17 RRS.

Il CdP ha deciso che nessuna regola è stata infranta e dichiarato "La protesta è respinta" sulla base dei seguenti fatti accertati:

"Dopo la boa di bolina ITA 12709 era libero dalla prua da ITA 013. A 10 lunghezze dalla boa di bolina ITA 013, più veloce, stabiliva un ingaggio da sottovento a ITA 12709. ITA 12709 navigava con gennaker, ITA 013 navigava con spinnaker. Al momento di stabilire l'ingaggio la distanza laterale era circa di 2 metri. Il lato che le barche percorrevano non era di perfetta poppa bensì un lato monobordo mure a dritta. ITA 013, con le vele sventate dalla presenza di ITA 12709 più grande, orzava leggermente per riprendere velocità. ITA 12709 orzava a sua volta per tenersi discosto. ITA 013 poggiava riprendendo a navigare regolarmente. ITA 12709 poggiava a sua volta, facendo gonfiare il gennaker bruscamente con conseguente cedimento dell'albero. Non c'è stato contatto, nessuno ha eseguito penalità".

Sulla base dei fatti accertati dal CdP, sostanzialmente coincidenti con quelli descritti anche dall'appellante, è da rilevare che:

- ITA 013, ingaggiandosi da sottovento a ITA 12709, sulle stesse mura, entro le due lunghezze da una posizione di libero dalla poppa, acquisisce il diritto di rotta ed è soggetto alla regola 17 RRS;
- ITA 013 ottempera alla regola 15 RRS, dando inizialmente spazio a ITA 12709 per tenersi discosta, ed ITA 12709 ottempera alla regola 11 RRS, tenendosi discosta;
- ITA 013 naviga oltre la sua giusta rotta, infrangendo la regola 17 RRS.

Infatti, in base alle definizioni del RRS, la giusta rotta è la rotta che ITA 013 avrebbe seguito in assenza di ITA 12709. Lo sventamento delle vele di ITA 013 provocato dalla copertura da parte di ITA 12709 dimostra appunto che, in assenza di ITA 12709, ITA 013 non avrebbe cambiato rotta, per cui ITA 013, orzando, ha navigato oltre la sua giusta rotta, effettuando un cambiamento di rotta che non sarebbe avvenuto se ITA 013 avesse navigato in assenza di altre barche alle quali ci si riferisce nella regola 17.

E' opportuno soggiungere che nessuna delle due barche ha infranto la regola 14 RRS posto che non si è verificata una collisione.

PQM

La Giuria d'Appello, in accoglimento dell'appello in esame, riforma il giudizio di "protesta respinta" e squalifica ITA 013 per infrazione alla Reg. 17.

Così deciso in Genova in data 20 dicembre 2014

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale